

# MISURE DISPOSITIVE PER GARANTIRE LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI:



## 1. NORME DI CARATTERE GENERALE.

Soggetti coinvolti: alunni, genitori, docenti, collaboratori scolastici e visitatori

- Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo.
- Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici e non, nonché degli spazi che vanno mantenuti puliti ed in ordine, sempre, ma soprattutto durante il tempo dell'intervallo/ricreazione.
- Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose..
- Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i docenti si assicureranno che ciò avvenga in silenzio e in modo ordinato.
- Non è consentito l'accesso a qualsiasi dei locali della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo.
- Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.
- In nessun caso è concesso utilizzare skateboard, rollerboard o simili (ed esempio, scarpe con rotelle incorporate...), e biciclette, né all'interno dei locali scolastici, né in qualsiasi spazio dell'Istituto
- Per gli alunni e il personale docente e ATA, esiste per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione Assitalia
- In caso di infortunio va compilato tempestivamente il modulo apposito e consegnato in Direzione

## **1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

***Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.***

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua *repentinità* ed *imprevedibilità* gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, *in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.*

*Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.*

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve mandare un allievo in Direzione perché sia garantita la vigilanza sugli alunni sino al suo ritorno. Non sono ammessi allontanamenti autonomi senza preavviso in Direzione eccezion fatta per improvviso malore

## **2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

**L'accesso alla scuola è possibile dalle ore 07.30 e la sorveglianza è garantita fino a 5 minuti prima del "buongiorno" dal personale direttivo. Gli alunni non possono accedere per nessuna ragione alle classi e devono sostare nei luoghi indicati del cortile o degli spazi annessi alla palestra**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio all'inizio di ogni turno di attività scolastica, si dispone che *presso l'ingresso dell'edificio sia presente un membro del Direttivo dell'Istituto*

***Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.***

### **3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, il coordinatore delle attività didattiche o un suo preposto è tenuto a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando e presenziando nello spazio antistante le aule, il corridoio.

Il docente che ha appena lasciato la classe, favorito dalla presenza del Coordinatore o di un suo preposto o di eventuale collega già libero per accedere all'aula, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del loro cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi o con altre persone, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

***Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare.***

Nei casi di assenza di un insegnante il Coordinatore delle Attività Didattiche provvederà alla sua sostituzione, cercando prima disponibilità tra i docenti dello stesso Consiglio di Classe, poi di quello di altre classi, poi tra i collaboratori scolastici o di direzione. In nessun caso potrà essere anticipata la fine delle lezioni e l'uscita dall'Istituto

### **4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE**

Il Coordinatore delle Attività Didattiche istituisce una turnazione di vigilanza a livello di istituto che va rispettata dai docenti. La tabella di turnazione è da rispettare con scrupolosità e bisognerà rimanere in assistenza nei luoghi assegnati. Alla terza volta che il personale di Direzione dovesse riscontrare una mancanza verrà fatta una lettera di richiamo scritta.

Per maggiore chiarezza si ribadisce che, al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo- ricreazione, si dispone che detta vigilanza degli alunni venga effettuata per tutta la durata dell'intervallo/ricreazione da quei docenti che risultano in servizio.

Gli alunni durante l'intervallo non possono sostare ai piani e devono scendere in cortile. L'accesso al bagno è consentito solo nella fase iniziale della ricreazione e comunque non dopo il suono della fine dell'intervallo

### **5. VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA**

#### **Il docente**

Il Docente deve recarsi da un'aula all'altra nel più breve tempo possibile senza soste (caffè, colloqui, etc). Durante il cambio dell'ora di lezione dei docenti, è fatto obbligo agli allievi di rimanere in classe.

#### **Gli alunni**

Si ricorda agli alunni (ai docenti e al personale ata) che durante il cambio dell'ora non è consentito loro abbandonare l'aula senza il permesso del docente, né tantomeno è consentito agli stessi alunni recarsi in cortile o altri luoghi della scuola per fumare o recarsi al bar e ai servizi igienici.

## **6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un membro del Direttivo con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Il docente dell’ultima ora vigila sull’ordinata uscita degli alunni dall’aula. E’ l’ultima persona ad uscire, è responsabile dell’ordine con cui viene abbandonata l’aula

## **7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili/portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o assistente e dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico.

## **8. PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI MALORE/INFORTUNIO**

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra

1. richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
2. provvederà ad avvisare l’ufficio del Coordinatore delle Attività Didattiche ovvero il Direttore che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (118)

L’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l’apposito modulo da consegnare in Segreteria. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

E’ necessario redigere la dichiarazione di infortunio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

## **9. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA**

Durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.

Si forniscono di seguito le seguenti direttive a cui gli alunni e i docenti sono tenuti ad attenersi nello svolgimento del loro lavoro durante il loro orario di lezione.

I docenti devono prelevare i propri alunni dell’ora di lezione secondo il loro orario di servizio in vigore, già pubblicato, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione.

Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi, i docenti devono:

1. prelevare i propri alunni nelle loro classi al suono della campanella dell’ora corrispondente alla lezione;
2. accompagnare gli alunni in palestra/laboratorio/aula speciale;
3. svolgere la lezione;
4. smettere le attività prima del termine della propria ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo utile per il ritorno nelle loro classi;
5. ri-accompagnare gli alunni nelle proprie classi, in tempo utile per l’inizio della lezione successiva.

Durante gli spostamenti da e per le palestre/laboratori/aula speciali, e ritorno in aula, gli alunni sono accompagnati dal loro docente. L'ingresso e l'uscita dal plesso centrale deve avvenire solo ed esclusivamente dal portone principale che affaccia sul cortile antistante l'edificio centrale. Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto assoluto di utilizzare altre uscite oltre quella sopra individuata.

Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere senza il loro In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

E' necessario redigere la dichiarazione di infortunio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

## **10. VIGILANZA NEI LABORATORI E AULE SPECIALI**

Durante la permanenza degli studenti in palestra/laboratori e aule speciali i docenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza. docente le palestre/laboratori/aula speciali o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione.
2. Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti manipolazione di sostanze ritenute pericolose e/ spostamenti e corsa nel caso di educazione motoria e sportiva.
3. Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

## **11. VIGILANZA NELLE PALESTRE**

### **0.Utilizzo delle palestre**

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel POF .

In via eccezionale l'Ufficio del dirigente scolastico può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

### **1. - Accesso alle palestre**

Il docente consentirà l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa.

L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di scienze motorie e sportive/educazione fisica o di un membro del Direttivo

L'accesso alle palestre al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità o da un membro del Direttivo.

È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie e sportive/educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio del dirigente scolastico.

## **2. - Responsabilità dei docenti**

La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra.

Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui alle presenti disposizioni.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

- ✓ Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio del Coordinatore delle Attività Didattiche, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva, così come specificato nel regolamento d'Istituto.
- ✓ L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della giornata

I docenti di scienze motorie e sportive, sono tenuti a prelevare i loro alunni della loro ora di lezione secondo l'orario pubblicato e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine dell'ora di lezione.

Si forniscono, inoltre, le seguenti direttive del dirigente scolastico, a cui gli alunni e i docenti di scienze motorie e sportive, sono tenuti ad attenersi nello svolgimento del loro lavoro durante il loro orario di lezione.

### **12. VIGILANZA DURANTE LE VI SITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Per una più completa trattazione, si rimanda al Regolamento d'Istituto e al Regolamento Viaggi.

### **13. RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E RICEVIMENTO DEI GENITORI**

La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali.

Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che eventualmente fosse presente nei locali scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso.

In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consigli di classe, consegna schede di valutazione, ricevimento genitori, nessun minore può essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati).

### **14. VISITATORI E VIGILANZA**

I visitatori (genitori, docenti non in servizio, rappresentanti, ex alunni, etc.) dovranno sempre comunicare al personale addetto al servizio di reception/portineria/ingresso il luogo in cui si recheranno (sala insegnanti, laboratori, biblioteca, uffici di segreteria, presidenza, aule, se accompagnati, etc.).

In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti al servizio di reception/portineria/ingresso e o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme

previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza.

I visitatori hanno l'obbligo di segnalare l'insorgere di ogni possibile situazione di emergenza al personale dell'Istituto che a sua volta ha l'obbligo di avvisare le funzioni e il personale interessato.

## **15. STAGES LINGUISTICI ALL'ESTERO**

Durante il periodo di soggiorno-studio all'estero (stages linguistici di una o più settimane) gli studenti sono affidati, per tutto l'orario delle lezioni, alla Scuola estera di riferimento, ed in orario extrascolastico alle famiglie ospitanti, la scelta delle quali è effettuata dalla stessa Scuola ospitante ovvero dall'Agenzia organizzatrice dello stage.

Spetta comunque al docente accompagnatore il compito di gestire i contatti tra gli studenti, le rispettive famiglie e le famiglie ospitanti, facilitando la corretta gestione delle relazioni e delle problematiche che dovessero presentarsi in loco ed avendo cura di tenerne regolarmente informato l'Ufficio del dirigente scolastico.

Spetta altresì al docente accompagnatore la diretta vigilanza sugli studenti ad esso affidati durante tutte le attività ricreative organizzate in loco.

## **16. ESPERTI /DOCENTI ESTERNI CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE**

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

## **17. ESOPRALUOGHI SULLE AREE DI GIOCO E SUGLI SPAZI DI RICREAZIONE**

Spetta al Coordinatore della Attività Didattiche controllare periodicamente le aree da gioco o destinate alla ricreazione, riferendo al Direttore di Istituto eventuali necessità o urgenze. Il controllo deve essere fatto almeno settimanalmente

N.B Parte integrante del seguente dispositivo del Direttore sono le tabelle annuale di vigilanza che delimitando le aree di ricreazione indentificano anche i turni e le persone destinate alla vigilanza

Tali norme sono ritenute valide fino ad ulteriori e pubbliche modifiche

Milano, 01 settembre 2022

Il Direttore d'Istituto  
Prof. Stefano Cigognani

## 18. NORME DI RIFERIMENTO

CODICE CIVILE ART. 2047. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

CODICE CIVILE ART. 2048. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

CORTE DI CASSAZIONE, sez III, 18.4.2001, N. 5668 sez. III 11.02.2005, N.2839. L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento

CORTE DEI CONTI, sez. III, 19.2.1994, n. 1623. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

CORTE DI CASSAZIONE - Sent. 23/06/1993 n. 6937. *Responsabilità civile - Infortunio scolastico - obbligo di vigilanza sugli alunni - carattere relativo e non assoluto.*

In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, c.c. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi

TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA 14 MARZO 2002, N. 3452 (Stralcio). *Responsabilità civile - infortunio scolastico - culpa in vigilando - danni in materia civile - obbligazione e contratti - personale docente – relatività dell'obbligo di sorveglianza*

Non è responsabile l'Amministrazione scolastica per l'infortunio patito da un'allieva durante l'ora di educazione fisica quando sia dimostrato che il gioco si svolgeva sotto la sorveglianza dell'insegnante.

TRIBUNALE DI GENOVA – SEZ. I, STRALCIO N°2235 DEL 09/06/2002. La responsabilità dell'insegnante e, per essa, dell'Amministrazione scolastica si estende anche al danno che l'allievo abbia procurato a se stesso in quanto l'obbligo di vigilanza è posto anche a tutela dei minori all'insegnante stesso affidati. Il dovere di sorveglianza, imposto ai docenti all'art. 2048 c.c., non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età del pieno discernimento dei loro allievi.

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. III Civile. Sent. 07/11/2000 n. 14484. *Processo civile (questioni processuali del) – Responsabilità civile - Omessa vigilanza sugli alunni - onere della prova*

In virtù del rapporto del collegamento organico del personale dipendente l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno che sia cagionato ad un minore nel tempo in cui il medesimo è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere della prova del danneggiato, in tale ipotesi, consiste nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA- Sez. III Civile, Sent. 03/03/2003, n. 535. Su chi ricade la responsabilità nel caso in cui un alunno, già riconsegnato ai genitori, provochi danni a terzi all'interno dell'area cortilizia della scuola?

Non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza dell'Amministrazione scolastica per i danni causati dalla condotta di un alunno minorenni all'interno di un plesso scolastico ove risulta provato che l'evento si è verificato allorché il minore era rientrato nella sfera di controllo dei genitori: in tal caso deve ritenersi cessato l'obbligo di custodia derivante dall'iscrizione scolastica.

E' vero che l'obbligo di custodia a carico dell'Amministrazione scolastica può sussistere anche oltre l'orario scolastico, all'interno ed eventualmente nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, ma è altrettanto vero che tali regole vengono meno in presenza dei genitori ai quali spetta per primi il controllo sui minori, soprattutto quando questi ultimi sono stati formalmente loro consegnati.

(Fattispecie nella quale un alunno, "riconsegnato" alla mamma al termine della recita scolastica, si intratteneva nel cortile della scuola e con la loro bicicletta investiva la nonna di un altro alunno).

Sentenza n. 404/2005, CORTE DEI CONTI (sezione giurisdizionale per la Puglia). R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) Per quanto riguarda più da vicino l'obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo dell'intervallo/ricreazione, si riporta la Sentenza n. 404/2005, Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia): "una regolamentazione non del tutta



esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti.

C.M. n. 105 /74 – art. 17 lett. f L'art. 17 - Vigilanza sugli alunni - della C.M. n. 105 /74, alla lettera f), dispone infatti: "f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose."

CASS. 5/9/1986, n. 5424

CASS. 28/7/1972, n. 2590

CASS. 7/6/1977, n. 2342

CASS. 4/3/1977, n. 894

CASS. 30/03/1999, SEZ. III N ° 3074

E' ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

Il dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile

Protocollo d'Intesa per la definizione dei servizi minimi essenziali nel Comparto Scuola – Legge 12 Giugno 1990, n. 146", trasmesso con Nota Prot. 12387/471/MS del 15 gennaio 1992 del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Gabinetto".

#### SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 2. Comma 2:

Qualora, i Capi d'Istituto (...) valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la loro astensione dallo sciopero, attività formative adeguate e, nelle scuole materne ed elementari, neppure attività di sorveglianza dei minori, gli stessi sono autorizzati a sospendere l'intero servizio scolastico.

Comma 6. Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali 32.33

rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero SONO TENUTI a dare comunicazione alle famiglie interessate della sospensione dell'intero servizio ovvero del LIVELLO DEI SERVIZI GARANTITI, dei MODI e dei TEMPI di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero nonché del giorno e dell'ora di riattivazione dei Servizi nella loro interezza.

Art. 28 della Costituzione

Art.43 del Codice Penale L.

146/90

Sentenza 4 luglio 2002, 9709/2002, della Cassazione - Sezione Lavoro

#### ILLEGITTIMITÀ DEI DOCENTI DI RIFIUTARSI DI SOSTITUIRE, CON COMPITI DI VIGILANZA, I COLLEGHI IN SCIOPERO

"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici" soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto"

"...il fatto illecito è doloso , o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione...è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della loro azione od omissione ; .... E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia , ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline" sui servizi minimi essenziali.

"Deve insomma ritenersi che al datore di lavoro non possa essere negato, in occasione dello sciopero, di continuare lo svolgimento dell'attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione, in quanto non partecipante allo sciopero, e che venga temporaneamente adibito alle mansioni loro degli scioperanti, il che non appare di per sé improntato al carattere dell'insindacabilità a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori"

Si vedano inoltre:

DPR 249/1998 statuto studentesse e studenti

DM 16/07 linee di indirizzo generali a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo CM 362/1998

DIRETTIVA 15/03/2007, uso del telefono cellulare a scuola, uso dei cellulari a scuola e sanzioni disciplinari

**VIGILANZA ALUNNI: "CULPA IN VIGILANDO E CULPA IN EDUCANDO"** - Circolare dell'USR Piemonte relativa alla vigilanza degli

Prot. 8883/U/C27g. Circ. Reg. n.333. Torino, 9 settembre 2011